



COMUNE DI SALE
in Unione "Terre di Fiume" con Molino di Torti
PROVINCIA DI ALESSANDRIA



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., contiene la disciplina riguardante l'istituzione e l'applicazione nel territorio del Comune di Sale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, di seguito denominato "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell' art. 1 comma 816 il canone sostituisce nel Comune di Sale i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, la gestione del servizio di Pubbliche Affissioni nonché la riscossione dei relativi canoni sono delegati all'Unione Terre di Fiume di cui il Comune di Sale fa parte.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione:** l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) **concessione:** atto amministrativo con cui l'Ente consente al concessionario l'uso di spazi ed aree pubbliche da cui consegue il ridotto godimento dell'area o dello spazio occupato dal richiedente alla collettività;
 - c) **autorizzazione:** atto amministrativo con cui l'Ente rimuove i limiti, che per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale ed astratta dalla legge all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva;
 - d) **canone:** la somma di denaro dovuta dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alle lettere b) e c) e dall'occupante senza titolo;
 - e) **tariffa:** rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub d).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Il suolo e le aree pubbliche occupate devono essere utilizzate per le finalità, con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e devono altresì essere mantenute in stato decoroso e libere da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione devono essere restituite libere da ogni struttura e indenni, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni istanza di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica, se richiesto. L'istanza di concessione del suolo e di autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, sono sottoposte all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, il decoro, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'esame delle istanze per occupazioni e per esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico.
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. L'Ente non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
8. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto per l'applicazione del canone

1. I presupposti per l'applicazione del canone sono indicati all'art. 1 comma 819 della legge 160/2019.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione per la diffusione dei messaggi pubblicitari i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetti obbligati

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o

la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente all'Unione la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.

TITOLO II –PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita istanza secondo le indicazioni di seguito indicate, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione richiesta

2. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione è delegato dal Comune ai competenti Servizi dell'Unione Terre di Fiume, che si fa carico altresì della determinazione ed incasso dei relativi canoni per conto del Comune.

3. Le istanze presentate dai titolari di attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, devono essere inoltrate tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

4. I soggetti privati ed i rappresentanti legali di Enti, Associazioni e Comitati che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare l'istanza di norma per via

telematica, trasmettendola all'indirizzo PEC dell'Unione, o mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

5. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione l'istanza va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento e comunque non oltre 30 gg antecedenti l'inizio dell'occupazione o nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati da appositi Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

6. L'istanza deve essere presentata in bollo, anche assolto virtualmente, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa, associazioni o altri enti, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

7. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta nei precedenti commi del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

8. L'istanza deve essere inoltre corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. In particolare deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal servizio competente (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti, fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante, elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La richiesta di integrazione della documentazione inviata dall'Ufficio competente in mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che vi sia provveduto nel termine indicato nella comunicazione, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

9 Analoga istanza deve essere presentata per effettuare modifiche del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

10. L'istanza deve essere presentata anche per le fattispecie di occupazione esenti dal pagamento del canone.

11. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8 comma 2.

12. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici dell'Unione sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione

degli adempimenti per l'utenza e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'Ufficio Entrate incaricato delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Rilascio della concessione

1. L'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, in 20 giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento dei diritti di segreteria da parte del richiedente, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nulla-osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'Amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il termine del rilascio della concessione può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in

pristino stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla trasmissione dell'atto all'Ufficio Entrate per la quantificazione del canone, da comunicarsi al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o dell'Unione per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Responsabile di Servizio in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 7

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito

del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e si distinguono in giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere concesse con un unico provvedimento per più annualità. Le occupazioni temporanee possono essere anche occasionali o d'urgenza.

Articolo 8

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

f) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario a tale operazione.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 7 giorni prima dell'occupazione, al Servizio competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 9

Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato l'istanza conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio competente entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. L'occupazione è esente dal canone se eseguita da soggetti erogatori di pubblici servizi per interventi di riparazione e ripristino che non superino le 48 ore.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 7 (sette) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al patrimonio comunale e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede l'Unione con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede l'Ente con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 6, comma 5;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inoltrando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della concessione preesistente. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata dall'Ufficio Entrate. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio del provvedimento di subentro è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non interamente assolto dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati al cedente ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nei termini di cui ai commi precedenti l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

Articolo 11 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Unione Terre di Fiume con le stesse modalità previste per il rilascio almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare 30 giorni.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno cinque giorni lavorativi prima dello scadere del termine dell'occupazione con le medesime modalità con cui è stata presentata l'istanza. Il canone sarà ricalcolato sommando il periodo di proroga al periodo precedente.

5. La disdetta anticipata rispetto alla scadenza deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di concessione all'occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione a far data dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'occupazione.

7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 12 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite Pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'atto di modifica deve essere trasmesso all'Ufficio Entrate che calolerà l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.
4. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
5. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
6. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, segnalato dall'Ufficio Entrate all'ufficio competente e per conoscenza al concessionario.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'ufficio competente predispone un atto corredato dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario, allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni e comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni o, se trattasi di mancato versamento del canone, per regolarizzare la posizione. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto o abbia provveduto al versamento, la concessione si intende automaticamente decaduta. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) il decesso o la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario e non regolarizzate secondo le norme relative al subingresso del presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco o suo delegato può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 15

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dall'Unione per la sua salvaguardia.

2 Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 16

Determinazione delle tariffe annuali per occupazioni permanenti

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

2. La tariffa standard annua di riferimento (tariffa ordinaria) è quella indicata all'art. 1 comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere.

La determinazione del canone per ciascuna tipologia di occupazione permanente avviene annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione con deliberazione della Giunta dell'Unione che terrà altresì conto delle due categorie viarie in cui è suddiviso il territorio comunale applicando il seguente criterio:

- a) alle strade od aree appartenenti alla categoria capoluogo viene applicata la tariffa più elevata;
- b) alle strade od aree appartenenti alla categoria esterna al capoluogo è applicata la riduzione del 15% (per cento) su tutte le tariffe.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata applicando alla tariffa ordinaria maggiorazioni e/o riduzioni.

Articolo 17

Determinazione delle tariffe giornaliere per occupazioni temporanee

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento (tariffa ordinaria) è quella indicata all'art. 1 comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere. La determinazione del canone per ciascuna tipologia di occupazione temporanea avviene annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione con deliberazione della

Giunta dell'Unione che terrà altresì conto delle conto delle due categorie viarie in cui è suddiviso il territorio comunale applicando il seguente criterio:

- a) alle strade od aree appartenenti alla categoria capoluogo viene applicata la tariffa più elevata;
- b) alle strade od aree appartenenti alla categoria esterna al capoluogo è applicata la riduzione del 15% (per cento) su tutte le tariffe.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata applicando alla tariffa ordinaria maggiorazioni e/o riduzioni..

4. Le riduzioni possono essere graduate dal 5% all' 80% mentre le maggiorazioni non possono superare il 25% della tariffa ordinaria.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 18

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dall'art. 1 comma 833 della legge 160/2029 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 821 lettera f) della citata legge:

- a) I passi carrabili come previsto dall'art. 3, comma 63 lett. a), della L. 549/1995;
- b) Le tende fisse o retrattili come previsto dall'art. 3, comma 61 della L. 549/1995;
- c) Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni culturali e sportive patrocinate dall'Ente e in occasione della Festa Patronale, inclusi in quest'ultimo caso, gli spettacoli viaggianti;
- d) Le occupazioni occasionali di cui all'art. 8 del presente regolamento

Articolo 19

Ulteriori riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 821 lettera f) della Legge 160/2019 sono previste riduzioni per le seguenti tipologie di occupazioni:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) È disposta la riduzione della tariffa per occupazioni con dehor, sedie e tavolini collegate ad attività di somministrazione di cibi e bevande ad esclusione delle attività di ristorazione (Tipologia 4 Regolamento Regione Piemonte N. 2 del 03/03/2008);
- b) È disposta la riduzione della tariffa per occupazioni con elementi di arredo urbano e/o vasi ornamentali;
- c) È disposta la riduzione della tariffa per occupazioni con impianti di ricarica di veicoli elettrici.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) È disposta la riduzione della tariffa per occupazioni da parte di associazioni senza scopo di lucro, comitati e partiti politici
- b) È disposta la riduzione della tariffa per occupazioni finalizzate allo svolgimento dell'attività edilizia
- c) È disposta la riduzione della tariffa per occupazioni finalizzate alle operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi

Articolo 20

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, sono disciplinate dall'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 21

Istanze per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Unione Terre di Fiume. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva istanza nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo all'Unione Terre di Fiume, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Ufficio dell'Unione e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Le istanze presentate dai titolari di attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, devono essere inoltrate tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

3. I soggetti privati ed i rappresentanti legali di Enti, Associazioni e Comitati che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare l'istanza di norma per via telematica, trasmettendola all'indirizzo PEC dell'Unione, o mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

4. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

6. Il rilascio delle autorizzazioni per la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio dei comuni associati deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dalle norme tecniche di Attuazione del Piano regolatore Comunale e del Regolamento Edilizio vigenti.

7. L'istanza deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

8. L'istanza deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

10. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 22

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio dell'Unione competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e agli altri uffici amministrativi o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla trasmissione dell'autorizzazione all'Ufficio Entrate per la determinazione del canone, che sarà comunicato al chiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o modificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o dell'Unione per imposte pregresse afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

Articolo 23

Principali tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili

1. Le principali tipologie di impianti attraverso i quali, previa autorizzazione disciplinata dal presente regolamento, è possibile effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Manufatti vari per pubblicità

locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Possono essere esposti presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Veicoli

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato.

Veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 24**Titolarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Unione, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Unione;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve

darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare l'Unione da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 25

Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale e del Regolamento Edilizio vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, fino a entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 26

Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio, la sospensione e la revoca sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. Il provvedimento di revoca deve contenere l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 27

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, a seguito di comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata della autorizzazione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della autorizzazione:

- a) il decesso o la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

Articolo 28

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 29

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 30

Normativa di riferimento per l'installazione di impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, in mancanza di Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, la cui stesura non è obbligatoria per i Comuni associati dell'Unione, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

Articolo 31

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente all'Unione che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune, diverso dal comune associato, in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 32

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento (tariffa ordinaria) è quella indicata all'art. 1 comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere. La determinazione del canone per ciascuna tipologia di diffusione del messaggio pubblicitario in via permanente avviene annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione con deliberazione della Giunta dell'Unione.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del soggetto che diffonde il messaggio pubblicitario è effettuata applicando alla tariffa ordinaria maggiorazioni e/o riduzioni.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 33

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei sono determinate in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 827 della Legge 160/2019 in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. La determinazione del canone per ciascuna tipologia di occupazione temporanea avviene annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione con deliberazione della Giunta dell'Unione.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del soggetto che diffonde il messaggio pubblicitario è effettuata applicando alla tariffa ordinaria maggiorazioni e/o riduzioni.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 34

Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per la tipologia di impianto per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa determinata per la tipologia di messaggio pubblicitario diffuso per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari, o dei soggetti che diffondono il messaggio pubblicitario, per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa ordinaria di imposta è maggiorata del 25% (per cento).

4. Le riduzioni possono essere graduate dal 5% all'80% mentre le maggiorazioni non possono superare il 25% della tariffa ordinaria.

Articolo 35

Riduzioni del canone ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 821 lettera f) della legge 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate con qualsiasi tipologia di impianto o manufatto da Enti ed associazioni no profit ed in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le manifestazioni e gli eventi siano realizzate con il patrocinio degli Enti (Unione o Comune) viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea effettuata da Enti ed Associazioni no profit o relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati. Nel caso di iniziative patrocinate dagli Enti (Unione o Comune) viene riconosciuta l'esenzione dal canone, solo in mancanza di sponsor.
- c) Le esenzioni sono inoltre disciplinate dall'art. 1 comma 833 lett. da g)-q) della legge 160/2019.

Articolo 36

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il primo giorno precedente l'inizio dell'esposizione. È prevista la timbratura da parte dell'Ufficio Entrate dell'Unione delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione, in cui viene indicato il numero dei soggetti che provvederanno alla materiale distribuzione, con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli l'autorizzazione si intende automaticamente concessa, senza presentazione di alcuna dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata nel caso in cui il veicolo pubblicizzi il marchio di un bene proprio o altrui prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone, solo nel caso in cui il messaggio pubblicitario superi i cinque mq. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità e al pagamento del canone. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, se esposti nel territorio dei Comuni dell'Unione. Qualora invece i cartelli siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli apposti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 37

Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti "camion vela", poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta prolungata, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.
4. La pubblicità realizzata su carrelli utilizzati nei supermercati, fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali fronte retro, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
5. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
6. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
7. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
8. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
9. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione.

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è gestito dall'Unione Terre di Fiume, di cui il Comune fa parte ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi destinati alle affissioni, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Le percentuali di superficie destinate a ciascuna finalità sono le seguenti:

- 15% affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica;
- 25% affissioni di natura necrologica
- 60% affissioni di natura commerciale

3. In via del tutto eccezionale, in presenza di richieste di spazio per le affissioni commerciali superiori alle superfici riservate, l'Unione può destinare temporaneamente a questa finalità spazi liberi riservati ad altre finalità.

Articolo 39

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni dei manifesti devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. L'Ufficio Entrate dell'Unione stabilisce con proprio atto organizzativo i giorni della settimana in cui si provvede all'affissione dei manifesti e ne dà comunicazione all'utenza, anche attraverso il proprio sito Istituzionale.

3. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati all'Uffici Entrate entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello per cui l'affissione è richiesta. Un esemplare del manifesto è trattenuto dall'Ufficio per essere conservato negli archivi. I manifesti interamente redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è eseguita. Su richiesta del committente, l'Unione deve mettere a disposizione del richiedente l'elenco delle posizioni utilizzate per la durata dell'affissione.

5. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, l'Ufficio Entrate deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Unione è tenuta al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. Il soggetto esterno anche effettua materialmente l'affissione per conto dell'Unione, o il personale dell'Unione se le affissioni sono gestite internamente, hanno l'obbligo di sostituire i

manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non dispongano di altri esemplari dei manifesti da sostituire, devono darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Entrate mantenendo, nel frattempo, a disposizione i relativi spazi.

10. Le affissioni dei manifesti funebri urgenti a partire dalle ore 8.00 di sabato, la domenica e nei giorni festivi possono essere effettuate direttamente dal richiedente secondo le modalità indicate dall'Unione. Dell'affissione deve essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio Entrate per la quantificazione del canone da corrispondere. In questi casi non è addebitata la maggiorazione per l'urgenza.

Articolo 40

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto ed è corrisposto a favore dell'Unione che gestisce il servizio per conto del Comune.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è proposta annualmente dall'Ufficio Entrate dell'Unione ed approvata dalla Giunta dell'Unione in occasione della redazione del Bilancio di Previsione. Il canone è in ogni caso determinato avendo come riferimento la tariffa standard giornaliera di €. 0,60 per mq di superficie occupata dal manifesto che contiene la comunicazione e/o il messaggio, applicando le riduzioni ritenute tali da garantire un gettito pari a quello conseguito con l'applicazione dei diritti per le pubbliche affissioni ex Legge 507/1993.

3. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è consegnato il materiale da affiggere (prevalentemente manifesti funebri) è dovuta la maggiorazione di €. 20,00 per ciascuna commissione. Il 50% di tale maggiorazione è attribuita al soggetto, esterno o interno, che effettua la materiale affissione, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

4. Il canone sulle pubbliche affissioni è calcolato dall'Ufficio Entrate che ne esige il pagamento mediante i canali telematici PagoPa.

Articolo 41

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali.
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del

manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 42

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune e/o dell'Unione da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 43

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e/o autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi €. 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 6 rate) con importi uguali da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e/o autorizzazione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e/o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile; per importi superiori a €. 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e/o autorizzazione,.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è sempre subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 45 da considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 44 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti dell'Unione cui siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'Ufficio Entrate per le attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone e per gli atti di competenza.

3. L'Unione provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamenti ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 45 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1 comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, **le sanzioni amministrative pecuniarie** di cui agli art. 20 commi 4 e 5 e 23 commi 11 e 12 del Codice della Strada Dlgs 285/1992 e s.m.i., considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione **della sanzione amministrativa pecuniaria** da € 25,00 a € 500,00, misura fissata

dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Rispondono in solido delle violazioni i soggetti che hanno effettuato l'occupazione o l'esposizione del messaggio pubblicitario e coloro per conto dei quali l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sono effettuate.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% (per cento) del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. **La sanzione** non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. Le eventuali spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione **e la diffusione di messaggi pubblicitari** abusivi, che devono essere rimossi o regolarizzati con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 46 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. L'Unione procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 47 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni al protocollo dell'Unione, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del procedimento può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso responsabile che lo ha disposto.

Articolo 48 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dall'Unione o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 49 **Regime transitorio**

1. Le concessioni ed autorizzazioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio competente dell'Unione Terre di Fiume provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli articoli 5 e 21 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi concessori e autorizzatori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento il responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento trasmettendo gli atti all'Ufficio Entrate per la determinazione del canone dovuto;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per l'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento trasmettendo gli atti all'Ufficio Entrate per la determinazione del canone dovuto.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 25 del presente regolamento. La disdetta non libera l'obbligato dalla corresponsione dei canoni pregressi.

Articolo 50

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune o dall'Unione, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Ambito e finalità del regolamento	2
Art. 2 Definizioni e disposizioni generali	2
Art. 3 Presupposti ed applicazione del canone	3
Art. 4 Soggetti obbligati	3
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE	
Art. 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	4
Art. 6 Rilascio della concessione	6
Art. 7 Tipi di occupazione	7
Art. 8 Occupazioni occasionali	8
Art. 9 Occupazioni d'urgenza	8
Art.10 Titolarità della concessione e subentro	9
Art.11 Rinnovo proroga e disdetta	10
Art.12 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	10
Art.13 Decadenza ed estinzione della concessione	11
Art.14 Occupazioni abusive	12
Art.15 Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	12
Art.16 Determinazione delle tariffe annuali per le occupazioni	13
Art.17 Determinazione delle tariffe giornaliere per occupazioni temporanee	13
Art.18 Occupazioni non assoggettate al canone	14
Art.19 Ulteriori riduzioni	14
Art.20 Occupazioni per forniture di servizi di pubblica utilità	15
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE	
Art.21 Istanze per la diffusione di messaggi pubblicitari	15
Art.22 Istruttoria amministrativa	16
Art.23 Principali tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili	18
Art.24 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	19
Art.25 Rinnovo e disdetta	20
Art.26 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione	21
Art.27 Decadenza ed estinzione della autorizzazione	21
Art.28 Rimozione della pubblicità	21
Art.29 Le esposizioni pubblicitarie abusive	22
Art.30 Normativa di riferimento per l'installazione di impianti pubblicitari	22
Art.31 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	22
Art.32 Determinazione delle tariffe annuali	23
Art.33 Determinazione delle tariffe giornaliere	23
Art.34 Determinazione del canone	24
Art.35 Riduzione del canone ed esenzioni	24
Art.36 Dichiarazioni per particolari fattispecie	25
Art.37 Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie	26
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art.38 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	26
Art.39 Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	27
Art.40 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	28
Art.41 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	28
Art.42 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	29

TITOLO V – RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E SANZIONI	
Art.43 Modalità e termini per il pagamento del canone	29
Art.44 Accertamenti – Recupero canone	30
Art.45 Sanzioni e indennità	30
Art.46 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	31
Art.47 Autotutela	32
Art.48 Riscossione coattiva	32
Art.49 Regime transitorio	32
Art.50 Disposizioni finali	33